

si grand étalage, ne soit ici qu'une règle de plomb que l'on dresse ou que l'on plie à volonté. Il s'agit donc de savoir si l'avocat en question sera au nombre des filleuls de monsieur le ministre des finances, qui s'est fait le parrain de tant d'avocats, s'ils doivent avoir part à ses étrennes. (ilarità)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Rispondo all'onorevole Chenal che gli avvocati dei poveri avendo uno stipendio, vanno soggetti alla ritenenza del due e mezzo per cento; dunque, come vede, pagano già una tassa. Se si volessero comprendere nella tassa patenti, bisognerebbe formulare una nuova categoria che stabilisse un diritto di patente a tutti gli impiegati, ed io non so veramente se la qualità di impiegato del Governo sia una professione.

CHENAL. L'avocat des pauvres a des titres multiples. Il est fonctionnaire, j'en conviens, mais il est aussi un avocat plaidant ordinaire. Il ne faut pas scinder la question. Encore une fois je demande si, comme avocat plaidant, comme avocat gagnant des causes contre des clients riches, il ne doit pas payer l'impôt. Ceci n'a aucun rapport avec le traitement qu'il perçoit comme agent du pouvoir. C'est une question à part, à laquelle monsieur le ministre ne répond pas.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Questa è una questione che bisognerà esaminare, ed un fatto che converrebbe verificare. Se un avvocato dei poveri, oltre all'attendere alle cause di questi, come è prescritto dagli obblighi del suo impiego, patrocinasse altre cause, certo che deve essere tassato; ma, non occupandosi di cause estranee all'ufficio e non ricevendo emolumenti, non è che un impiegato come tutti gli altri, e come tale non è soggetto alla tassa patenti.

CHENAL. Je vois avec peine que monsieur le ministre des finances esquivé sans cesse la question que je lui adresse. L'avocat des pauvres sera-t-il classé dans la première, dans la deuxième ou dans une catégorie inférieure? Si vous le placez dans une catégorie secondaire, vous avouez naturellement que vous n'avez pas donné l'emploi à l'avocat le plus digne de l'occuper, et par cela même vous avez nui à la défense des indigents. Voilà encore une autre question qui se présente que monsieur le ministre fera bien de résoudre.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io ripeto che non credo che figurati tra i patrocinanti liberi. È un impiegato del Governo, dunque non è più il caso di classificare l'avvocato dei poveri né in primo né in secondo né in terzo grado.

Io non so se sia io che non comprenda, o l'onorevole preopinante che non si spieghi chiaramente. O considera egli l'avvocato dei poveri come impiegato del Governo, ed in questa qualità è chiaro che non deve pagare la tassa patenti; o non lo considera come impiegato del Governo, e allora fa d'uopo vedere se l'avvocato dei poveri abbia o no diritto di patrocinare cause oltre a quelle dei poveri, cosa che io non credo.

DELLA MOTTA. La questione che ora s'agita consiste in questo, a mio avviso, che l'avvocato dei poveri è un impiegato che riceve uno stipendio per difendere le cause dei poveri senza compenso; ma siccome nelle cause dei poveri è riservata la ripetizione delle spese, ove i poveri vincano la causa, comprese le spese contro una parte che possa pagare, allora le spese che riguardano l'onorario degli avvocati dei poveri vengono pagate dalla parte viata, e costituiscono, se non vado errato, un fondo che va in lucro degli avvocati dei poveri. Dunque l'avvocato dei poveri è per una parte impiegato, e per l'altra partecipa anche della qualità di avvocato patrocinante.

Io non prendo conclusioni, ma dico solo che mi pare necessario di por mente a questo fatto, per chiarire la posizione della questione.

OLTANA. Poche parole aggiungerò alle osservazioni dell'onorevole preopinante. Solo dirò che l'avvocato dei poveri ha uno stipendio il quale generalmente non è proporzionato al grave suo lavoro, onde ha pur l'onorario che percepisce sulle cause che guadagna. Dimodochè il suo onorario o stipendio si compone di due parti, l'una certa e l'altra incerta. La certa è quella che riceve direttamente dallo Stato, l'altra è quella che riceve quando vince una causa. Il che tutto insieme è considerato come un solo stipendio per l'entità dell'impiego che esercita, e del lavoro che fa, il quale è d'ogni considerazione maggiore; e siccome per la prima parte, che è la maggiore, trovasi stabilita la ritenenza, così non si deve più sottoporre a tassa per l'altra parte, la quale, oltre di essere di poca entità, non serve che a far fronte alle spese di ufficio.

BIANCHERI. Io non credo che si possa venire a stabilire a priori che lo stipendio fissato all'avvocato dei poveri non sia proporzionato al lavoro che gli incombe, massime se bene si considera che egli è provveduto di molti sostituiti che lavorano con lui per dar evacuo alle cause.

Per quello che riguarda lo stipendio fisso, egli è certo che l'avvocato dei poveri va soggetto ad una tassa, cioè alla ritenuta sul suo stipendio; ma per l'altra parte dei suoi guadagni, cioè per gli onorari che egli riceve nelle cause che guadagna, egli non paga tassa alcuna. E si ritenga che l'avvocato dei poveri è per lo più sicuro di vincere le cause, giacchè non si ammettono al suo patrocinio che quelle di evidente giustizia, ond'egli è quasi certo, che tutte le spese dei procedimenti gli verranno rimborsate.

Ora egli è evidente che per questa parte di onorari l'avvocato dei poveri non va soggetto a veruna tassa.

Io del resto non prendo neppur io alcuna conclusione, ma voleva solamente determinare in questa questione, che l'avvocato dei poveri per una parte dei suoi lucri non è soggetto ad alcuna tassa.

OLTANA. La certezza dell'onorario dell'avvocato dei poveri non è sempre la stessa, anzi ben sovente tratta cause per cui va per percepire qualche retribuzione dall'avversante del cliente, ma non può ritirare nulla perchè questi è anche povero, od in tali condizioni per le quali difficilmente si possono da esso ottenere le spese della lite; di modo che su questo punto la cosa è così incerta, che l'onorario non potrebbe essere tassato, a parte eziandio la circostanza, che dovrebbe essere il medesimo diviso tra altre persone le quali fanno parte del suo ufficio.

DI REVEL, relatore. Alle considerazioni che furono esposte nel senso di non tassare l'avvocato dei poveri, io reputo di dover aggiungere che, ove si ammettesse il principio che l'avvocato dei poveri dovesse pure essere sottoposto alla tassa, non per lo stipendio che percepisce, il quale è già soggetto ad una ritenuta speciale, ma solo per i proventi che può ottenere in ripetizione da coloro che hanno perdute le cause, converrebbe colpire anche i suoi sostituiti, di modo che non so dove ci arresteremmo. Ove si scorga che l'avvocato dei poveri non sia sufficientemente retribuito, spetterà al Governo l'aumentare lo stipendio di tale impiegato, in modo che stia in relazione all'importanza dell'ufficio a cui attende. Ritengo che è d'uopo fare una separazione assoluta fra coloro che esercitano il patrocinio volontariamente e quei funzionari preposti dal Governo a sostenere le cause, le quali altrimenti cadrebbero a peso degli altri patrocinanti.